



Delibera n. 121/20

Oggetto: Tribunale di Napoli – Sezione 1 Lavoro – R.G. 8877/2019 - Ricorso ex artt. 413 e segg. nonché ex art. 426 cpc con mutamento di rito notificato in data 11/05/2020 ed acquisito al protocollo n. 10609 del 12/05/2020 dai **Soci lavoratori della Cooperativa CULP a.r.l. di Napoli (-omissis-) c/ Autorità Di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli)** – Accertamento e dichiarazione del diritto al pensionamento anticipato con richiesta di risarcimento danni - Resistenza in giudizio con conferimento incarico di patrocinio all'Avvocatura interna - **Avvocato Barbara Pisacane.**

IL PRESIDENTE

VISTO:

- il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
- il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- il Ricorso ex artt. 413 e segg. nonché ex art. 426 cpc con mutamento di rito con cui i Soci lavoratori della Cooperativa CULP a.r.l. di Napoli (-omissis-) chiedono di accertare e dichiarare il diritto al pensionamento anticipato con risarcimento della somma di € 25.000,00 (commisurata all'importo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione netta percepita da ciascun lavoratore istante della CULP ovvero di somma maggiore o minore da liquidarsi equitativamente oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed oltre spese legali, rimborso forfettario IVA e CPA come per legge da attribuire agli avvocati delle parti istanti, anticipatari) per i danni patrimoniali e non di natura biologica e morale subiti dagli istanti, conseguenti al prolungamento dell'attività lavorativa fino alla data del pensionamento naturale ed al paventato rischio che ciascuno di essi possa aver contratto malattia professionale conseguente all'attività professionale ovvero alla prolungata esposizione all'amianto;
- il Verbale di udienza del 11/02/2020, che attesta che, a seguito di richiesta di rinvio da parte dell'avv. Luigi De Pascale, difensore dei Ricorrenti, per la notifica del Ricorso introduttivo e per la copia del verbale stesso a questo Ente non costituitosi in giudizio, il G.L. dr.ssa Maria Pia Mazzocca concedeva 60 giorni per la rinotifica del Ricorso nel rispetto dei termini a comparire, fissando il rinvio al 19/05/2020;



Delibera n. 121/20

- il Decreto del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – I Sezione – n. 8032/2020 del 11/05/2020 con cui il G.L. Dr.ssa Maria Pia Mazzocca ha rinviato l’udienza al 16/06/2020, ore 10.00, disponendo la trattazione in forma scritta mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” da depositarsi entro 7 giorni prima dell’udienza;
- La necessità di costituirsi in giudizio e resistere in nome e per conto dell’Ente nella controversia di cui all’oggetto;

CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’Avvocatura dopo aver:

- Visto l’art. 7 del D.Lgs. 169/16 (Modifiche all’art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), co.7, *“Ferma restando la facoltà di attribuire l’attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell’AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell’ordinamento forense, agli avvocati dell’ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell’Avvocatura di Stato”*;
- Considerato che il citato art. 7 del D.Lgs. 169/16 ha recepito quanto sancito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9253/1996, hanno riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l’affidamento della propria difesa all’ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro o, in presenza di specifica previsione legislativa, all’avvocatura erariale;
- Considerato che l’AdSP del Mar Tirreno Centrale è dotata di un Ufficio Legale cui sono preposti Avvocati, iscritti nell’elenco speciale annesso all’Albo professionale degli Avvocati, ex art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotati di adeguata competenza e professionalità specifica ed abilitati al patrocinio in favore dell’Ente da cui dipendono;
- Visto la L. 247/2012 (in G.U. n. 15 del 18.1.2013, in vigore dal 2.2.2013) e, in particolare, l’art. 23 che testualmente recita *“... agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici ... va assicurata la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ...”*;
- Considerato che l’art. 23 della legge n.247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) prevede l’affidamento della responsabilità dell’Ufficio Legale ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della Legge professionale;
- Visto il “Regolamento sul funzionamento dell’avvocatura e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell’AdSP” approvato con delibera presidenziale n. 269/17 del 15/11/2017;
- Valutato le ragioni organizzative (mantenimento e valorizzazione dell’ufficio legale interno costituito da avvocati iscritti nell’elenco speciale), funzionali



Delibera n. 121/20

(informazione e assistenza tempestive) e professionali (alta specializzazione degli avvocati interni);

- Valutato i carichi di lavoro assegnati all'Ufficio Legale interno, sia in sede consultiva che giudiziaria;
- Considerato che con l'approvazione del citato Regolamento si sancisce, in linea con dottrina e giurisprudenza, il potere di rappresentanza dell'organo di vertice (nonché il potere in generale di decidere se resistere o ricorrere in giudizio), demandando al dirigente preposto al settore legale la scelta se avvalersi o meno di professionalità esterne, previa ricognizione interna, nonché la scelta del professionista da nominare, venendo a rilevare questa scelta tra quelle ricadenti nelle attività gestionali tipiche del dirigente, ai sensi delle previsioni generali di cui all' art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 (*in terminis, Cons. Stato, sez.V, 14 febbraio 2012, n. 730; Corte dei Conti, deliberazione 156/2017*);
- Considerato, altresì, che il contenzioso in oggetto riguarda procedimenti ed atti afferenti l'AdSP del Mar Tirreno Centrale, istruiti dai settori competenti dell'Ufficio Territoriale Portuale di Salerno, ordinariamente curato dal legale interno in forza al predetto ufficio territoriale, che, all'uopo sentita, non ha evidenziato motivi impeditivi/ostativi afferenti i carichi di lavoro;
- Tenuto conto che nella presente fase del giudizio non è possibile prevedere, né nell'*an* né nel quantum, una eventuale soccombenza dell'AdSP; che non può proseguirsi nell'assunzione di impegni di spesa ripetutamente "vanificati" dalle sentenze intervenute nei relativi giudizi;
- Considerato, dunque, che ci si riserva di assumere il relativo impegno di spesa per oneri legali al verificarsi dei presupposti di legge, facendolo gravare sul capitolo 27 del bilancio dell'Ente;
- Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

PROPONE che l'incarico di rappresentare e difendere l'AdSP del Mar Tirreno Centrale sia affidato all'Avv. interno Barbara Pisacane, avvocato cassazionista iscritto nell'elenco speciale degli Avvocati degli Enti pubblici annesso all'Albo professionale, in possesso di idonea qualifica e della professionalità necessaria, e che il conferimento dello stesso avvenga previo rilascio di procura speciale *ad litem*;

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA
(Avv. Antonio del Mese)

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;



D E L I B E R A

- 1)** Di approvare la proposta di deliberazione e di autorizzare l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a costituirsi in giudizio e a resistere al ricorso in oggetto, notificato in data 11/05/2020 ed acquisito al protocollo n. 10609 del 12/05/2020, proposto innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro dai Soci lavoratori della Cooperativa CULP a.r.l. di Napoli (-omissis-);
- 2)** Di affidare il relativo incarico di rappresentanza e difesa, ad ogni effetto e conseguenza di legge, all'Avvocato interno Responsabile dell'Avvocatura dell'AdSP sede di Salerno Barbara Pisacane, alla quale verrà rilasciata apposita procura speciale *ad litem*;
- 3)** Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- 4)** Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell'Avvocatura dell'AdSP-MTC e alla Responsabile dell'Avvocatura dell'AdSP sede di Salerno, per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere Organo Monocratico di Vertice/anno 2020, nonché al Dirigente dell'Ufficio Demanio, al Segretario Generale quale Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmazione ed al dipendente dr. Gennaro Cammino, al Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, al Dirigente dell'Ufficio Security, affinché forniscano al legale tutte le informazioni utili alla difesa di cui fossero a conoscenza in relazione alle competenze attuali e al tempo dei fatti descritti e contestati.

Salerno/Napoli, 18.05.2020

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO